

Ripasso educativo gentilmente offerto: scritto, composto, ragionato, attraverso scritti e basi giuridiche da Ezio Maria Claudio Luigi Bigliuzzi essere umano.

ANALISI DEL COGNOME NOME – COGNOME Nome nel diritto positivo.

Questo studio approfondito è la base per comprendere appieno l'inganno e la truffa posta in essere da uomini per ridurre in schiavitù e servitù altri simili, proprio con dolo, a partire dall'alterazione e dalla storpiatura del nome.

Un giorno si presentò a Giosuè Carducci, quando era docente universitario a Bologna, uno studente, pregandolo di volergli firmare il libretto di frequenza. "Come si chiama lei?", gli domandò il Poeta. E quello, timidamente, "Rossi Arturo".

Bruscamente, quasi sgarbatamente, il Carducci gli restituì il libretto senza neppure aprirlo: "Le farò la firma quando avrò imparato a dire correttamente il suo nome!". Lo studente guardò il professore con aria interrogativa.

Ed il Carducci, ancor più severo: "Per sua regola, si dice e si scrive sempre il nome prima del cognome. L'eccezione è ammessa solo in caso di necessità alfabetiche!". E il libretto non fu firmato.

La norma tradizionale della nostra lingua vuole il nome collocato sempre prima del cognome.

Qualcuno obietterà: e che male c'è a mettere prima il cognome e poi il nome? L'unica risposta possibile è questa: qui non si tratta di una regola trasgredendo la quale si commette un errore, ma di un uso diventato norma comunemente accettata, e che non c'è ragione per non rispettare.

Volendo, c'è anche una ragione pratica per attenerci alla sequenza "nome più cognome": se mi presentano Alberto Bruno, e la regola non si rispetta, non saprò mai quale sia il nome e quale il cognome di questo signore; e se mi scrive Rosina Alessio potrei restare a lungo nel dubbio se si tratti di un uomo o di una donna.

Tutto questo naturalmente non vale quando c'è la necessità di un allineamento per ordine alfabetico, che ovviamente privilegia il cognome: un registro scolastico, l'elenco dei promossi, dei vincitori di un concorso eccetera.

Anche nei manifesti teatrali, e nei titoli di testa o di coda dei film, al momento degli "E con (in ordine alfabetico): ...", pur essendo gli attori messi in fila secondo l'iniziale del cognome, vedremo scritti prima i loro nomi di battesimo. L'eccezione, dettata da una scelta poetica, furono i titoli di coda del capolavoro di Ermanno Olmi: "L'albero degli zoccoli". Qui i nomi di personaggi e interpreti scorrevano con il cognome davanti al nome, come in un severo elenco anagrafico. I personaggi erano poveri contadini d'altri tempi, abituati a declinare le proprie generalità con il cappello in mano e sempre con un po' di soggezione.

DOLO: dal latino *dolus* «inganno, frode, astuzia»

Nel diritto privato, frode, inganno e in particolare, il comportamento di chi, traendo altri ingiustamente in errore, ne vizia il consenso inducendolo a un negozio giuridico quale non avrebbe voluto.

Nel diritto penale, la volontà cosciente di compiere un fatto che costituisce reato; si distingue in: dolo diretto o intenzionale, rivolto allo scopo di cagionare l'evento, e dolo eventuale o di mera previsione, quando si agisce non per cagionare, ma «anche a costo di cagionare» il previsto evento; dolo d'impeto, non premeditato, e dolo di proposito, la cui massima espressione è la premeditazione; dolo concomitante, che guida tutto il processo esecutivo del delitto; dolo antecedente, che sussiste soltanto all'inizio dell'attività esecutiva, oppure durante l'attività preparatoria; dolo susseguente, che sorge dopo l'azione positiva non diretta a cagionare l'evento e consiste in un consapevole, volontario rifiuto di impedire l'evento stesso; inoltre: dolo specifico, il fine specifico che il colpevole si propone di raggiungere, per sé o per altri, attraverso il reato.

Nome: Segno legale distintivo della persona.

Prenome: Appellativo individuale (Nome proprio o di battesimo) che designa la persona nell'ambito del gruppo familiare. La scelta del nome spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti. Esso viene imposto al momento della dichiarazione della nascita all'Ufficiale dello Stato Civile.

Cognome: Indica l'appartenenza ad un determinato gruppo familiare.

Si acquista per nascita, per riconoscimento [v. 269], per adozione [v. 299] etc.

È questo il principio di immutabilità del Nome.

Esso soffre poche eccezioni: le modifiche del Cognome, con decreto presidenziale, per un mutamento della situazione familiare; le modifiche del Cognome, con decreto del procuratore generale, nelle ipotesi di Cognome ridicolo o vergognoso; le modifiche del prenome a seguito del mutamento di sesso. Non esiste un diritto al cambiamento del Nome.

Il diritto al Nome è uno dei diritti della personalità riconosciuti e garantiti dalla Costituzione che all'art. 22 sancisce, tra l'altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome. Come diritto della personalità, il diritto al Nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale. Esso viene tutelato anche nella più ampia accezione di diritto all'identità personale: a tal fine sono perseguite le ipotesi di furto di identità consistenti nell'occultamento totale o parziale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di altro soggetto sia in vita che deceduto.

Articolo 6 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) Diritto al nome Dispositivo Spiegazione Relazioni Dispositivo dell'art. 6 Codice civile Fonti: Codice civile LIBRO PRIMO. Delle persone e della famiglia. Titolo I *Delle persone fisiche Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.*

Nel nome si comprendono il Prenome e il Cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Ratio Legis:

La norma tutela l'identità personale dell'individuo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (di cui all' art. 2 Costituzione), segnando così il superamento della concezione pubblicistica del Nome come semplice strumento di identificazione della persona nell'esclusivo interesse della collettività.

Il diritto al Nome è pertanto uno dei diritti della personalità costituzionalmente riconosciuti e garantiti, precisando la stessa Carta, tra l'altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome (art. 22 Cost.).

Come diritto della personalità, il diritto al Nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale. Quando, qualsivoglia PERSONA GIURIDICA, Ente, Dicastero, Prefettura, Ministero, Soggetto Privato scrive con grafia inesatta, illecitamente, con dolo, inganno, astuzia, superficialità, consuetudine, *ignorantia legis*, anteponendo il COGNOME al NOME e scrivendo il tutto in caratteri maiuscoli, di fatto sta violando una norma giuridica granitica e non interpretabile, più precisamente il codice civile all'art. 6

Da un attenta analisi, assennata, diligente in ogni sua parte, precisa sino allo scrupolo, documentabile con fonti incontrovertibili, inconfutabili e certe, si arguisce, senza tema di smentita, che il tentativo, “nel linguaggio giuridico, l'azione (od omissione) esecutiva, diretta in modo inequivoco a commettere un delitto, quando non sia completata o l'evento previsto non si verifichi” il risultato ultimo è quello di condizionare, manipolare, asservire, soggiogare, sottomettere, schiavizzare, l'essere umano che inconsapevolmente crede o peggio è convinto di essere il SOGGETTO GIURIDICO-PERSONA Fisica

Andando ad analizzare l'etimo della parola SOGGETTO, scopriamo che:

Nell'analisi logica, il SOGGETTO (dal latino *subiectum* “che sta sotto, che è alla base”) è l'elemento della frase a cui si riferisce il predicato, con il quale concorda nel numero, nella persona e nel genere.

Può indicare: Che si trova nella condizione di dover subire un'autorità o un predominio (*i popoli assoggettati a Roma*) o di sottostare a un obbligo, a un controllo, a un'ingerenza (*giovani s. alla leva ; enti s. al controllo dello Stato*).

Altresì, se andiamo ad analizzare l'etimo della parola PERSONA, scopriamo che:

In latino *persōna*, voce di origine probabilmente etrusca, che significava proprio “maschera teatrale” e poi prese il valore di “individuo di sesso non specificato”, «corpo», e fu usata come termine grammaticale e teologico.

Individuo della specie umana, senza distinzione di sesso, età, condizione sociale, considerato sia come elemento a sé stante, sia come facente parte di un gruppo o di una collettività.

Utilizzando una differente modalità scrittoria, anteponendo inoltre il COGNOME al NOME usando

la grafia in MAIUSCOLO (SOGGETTO GIURIDICO), che nessuna norma o legge peraltro consente, di fatto, *ens legis*, un soggetto inesistente sul piano naturalistico, assume l'aspetto di un simulacro ingannatore giuridico, un *arte factus*, privo di personalità e di soggettività giuridica, opera che deriva da un processo trasformativo intenzionale da parte dell'uomo, mera produzione di un artificio e pensiero giuridico, ingegno questo del pensiero umano per ridurre in servitù e schiavitù altri uomini, che viola palesemente il codice civile.

Ma non solo; se andiamo ad analizzare il motivo, il fine, il tornaconto, la convenienza, l'interesse, il vantaggio, la mira, l'abuso, per il quale, viene dolosamente storpiato il COGNOME e NOME, troviamo conforto nel Dispositivo dell'art. 494 Codice penale Fonti Codice penale LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica Capo IV Della falsità personale.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (vedi: Enti, PERSONE GIURIDICHE, Ministeri, Società Private, Pubblici Ufficiali, Cancellieri, Giudici, Avvocati, Forze di Polizia, Polizia Locale, funzionari pubblici etc etc) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno. Scrivere storpiando il Nome di un altro è di fatto un illecito ed un reato.

In questo primario, comprensibile, cristallino e non interpretabile articolo di legge (art. 6 c.c.) si evince che: non si può anteporre il COGNOME al NOME e come di seguito ben evidenziato, riportiamo alcuni Nomi illustri, ad avvalorare quanto sopra esposto, nel pieno rispetto del codice civile.

PITTORI-SCULTORI:

Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Giovanni Antonio Canal (detto il Canaletto), Michelangelo Merisi (detto il Caravaggio), Beato Angelico, Amedeo Modigliani, Agnolo Bronzino, Andrea Mantegna, Andrea Appiani, Giorgio da Castelfranco (detto il Giorgione), Umberto Boccioni, fra Bartolomeo, Antonio Avegli (detto il Correggio), Artemisia Gentileschi, Giacomo Balla, Jacopo Robusti (detto il Tintoretto), Lorenzo Cotto, Filippo Lippi, Rinaldo Agazzi, Angelo Achini, Vittore Carpaccio, Guido Reni, Giorgio Vasari, Andrea del verrocchio, Girolamo Francesco Maria Mazzola detto il Parmigianino), Sofonisba da Anguissola, Bartolomeo Suardi (detto il Bramantino), Annibale Carracci, Giovanni paolo Lomazzo, Giuseppe Arcimboldo, Federico Barocci, Antonio del pollaiuolo, Massimo D'Azelio, Mariotto Albertinelli, Rosalba Carriera.

POETI :

Gabriele d'Annunzio, Dante Alighieri, Giuseppe Ungaretti, Giacomo Leopardi, Eugenio Montale, Giovanni Pascoli, Alda Merini, Pier Paolo Pasolini, Giosuè Carducci, Umberto Saba, Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo, Giovanni Boccaccio, Ludovico Ariosto, Luigi Pirandello, Herman Hesse, Giovanni Raboni, Edoardo Sanguinetti, Amelia Rosselli, Pietro Aretino, Primo Levi, Corrado Alvaro, Duccia Camiciotti.

POLITICI:

Benito Amilcare Mussolini, Bettino Craxi, Giuseppe Bottai, Don Luigi Sturzo, giacomo Matteotti, Luigi Cadorna, Antonio Gramsci, Maria José di Savoia, Gaetano Salvemini, Benedetto Croce, Alessandro Pavolini, Achille Starace, Alberto Beneduce, Galeazzo Ciano, Giovanni Facta, Piero Gobetti, Alcide de Gasperi, Palmiro Togliatti, Cesare Battisti, Tommaso Marinetti, Romolo Murri, Giuseppe Toniolo, Gianni Caproni, Filippo Turati, Teresa Noce, Pietro Martinetti, Giovanni Giolitti,

Vilfredo Pareto, Armando Diaz, Vittorio Emanuele di Savoia I II III, Giovanni Amendola, Ivanoe Bonomi, Ferruccio Parri, Camilla Ravera, Eugenio Curiel, Carlo rosselli, Italo Balbo.

PRESIDENTI della ITALY REPUBLIC OF CORPORATION CIK#:0000052782:

Enrico de Nicola, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Giovanni leone, Sandro Pertini, Oscar luigi Scalfaro, Carlo Azelio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella.

AVVOCATI ITALIANI XX SECOLO:

Angelo Abisso, Giuseppe Abozzi, Ignazio Abrignani, Luciano Acciari, Veniero Accreman, Modestino Acone, Lorenzo Acquarone, Cesare Acrosso, Matteo Adinolfi, Pietro Adinolfi, Giovanni Battista Adonnino, Pietro Adonnino, Augusto Agazzi, Arnaldo Agnelli, Simonetta Agnello Hornby, Paolo Agostinacchio, Rocco Vincenzo Agostino, Alessandro Agrimi, Francesco Aguglia, Giuseppe Albanese, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Gino Aldi Mai, Mario Alessi, Angelino Alfano, Luigi

Aliquò, Gavino Alivia, Guido Alpa, Enrico Altavilla, Carlo Altobelli, Nicolò Amato, Stanislao Amato, Stefano Ambrosini, Giorgio Ambrosoli, Giovanni Amici, Gabriele Amico Valenti, Francesco Amodio, Antonio Amorth, Francesco Andreani, Francesco Andriani, Virgilio Andrioli, Mario Androne, Gian Franco Anedda, Franco Anelli, Gaetano Aneris, Armando Angelini, Nicola Angelini, Mario Angeloni, Nicola Angelucci, Raffaele Angiulli, Andrea Annunziata, Luigi Ansbacher, Alessandro Antichi, Luca Antonini, Remo Anzovino, Fausto Aphel, Pirro Aporti, Ambrogio Arabia, Giuseppe Arata, Carlo Ardizzoni, Maria Teresa Armosino, Tommaso Arnoni, Giustino Arpesani, Eugenio Artom, Gian Carlo Artoni, Mario Assennato, Cristoforo Astengo, Guido Astuti, Francesco Attaguile, Aldo Attardi, Giovanni Auteri Berretta, Ennio Avanzini, Carlo Aventi, Luca Azzano, Giuseppe Azzaro, Antonio Azzollini, Gaetano Baccari, Pietro Baccelli, Emilio Bacci, Angiolo Badiani, Alfonso Badini Confalonieri, Vittorio Badini Confalonieri, Fausto Bagatti Valsecchi, Giuseppe Bagatti Valsecchi, Ugo Baglivo, Piero Balbo, Angelo Baldassarri, Giovanni Giuseppe Baldi, Massimo Baldini, Renato Ballardini, Tito Ballarino, Franco Balli, Leopoldo Baracco, Carlo Baravalle, Giuseppe Barbanti Brodano, Michele Barbaro, Battista Bardanzellu, Giorgio Bardanzellu, Paolo Barile, Giovanni Battista Barinetti, Francesco Barinetti, Salvatore Barzilai, Emanuele Basile, Guido Basile, Guido Vittoriano Basile, Giuseppe Basile, Carlo Bassano, Tina Lagostena Bassi, Lelio Basso, Celeste Bastianetto, Edoardo Battaglia, Augusto Battaglieri, Luigi Battistelli, Luciano Bausi, Stefano Bazoli, Umberto Becchelli, Felice Belisario, Adriano Belli, Antonio Bellia Strano, Giuseppe Bellini, Pier Luigi Bellini delle Stelle, Antonio Belloni, Tancredi Luigi Beria d'Argentine, Enrico Berlinguer, Mario Berlinguer, Bruno Bernabei, Adriano Bernardi, Marzio Bernardinetti, Annamaria Bernardini de Pace.

COSTITUZIONALISTI-GIURISTI:

Michele Ainis, Giuliano Amato, Gaspare Ambrosini, Antonio Amorth, Luca Antonini (giurista) Antonio Baldassarre, Augusto Barbera, Paolo Barile, Sergio Bartole, Franco Bassanini, Ernesto Battaglini, Giovanni Battista Benedetti (magistrato), Mario Bertolissi, Ernesto Bettinelli, Paolo Biscaretti di Ruffia, Giuseppe Borzellino, Francesco Paolo Bozzelli, Enzo Capalozza, Lorenza Carlassare, Marta Cartabia, Stefano Ceccanti, Enzo Cheli, Carlo Chimenti, Pasquale Ciriello, Giuseppe Compagnoni, Mario Cosatti, Vezio Crisafulli, Fausto Cuocolo, Antonio D'Atena, Angelo De Marco, Antonino De Stefano (magistrato), Renato Dell'Andro, Donato Donati, Leopoldo Elia, Carlo Esposito, Giovanni Cesare Ferrara, Giuseppe Ferrari (giurista), Michele Fragali, Francesco Pantaleo Gabrieli, Mario Galizia, Amedeo Giannini, Giulio Gionfrida, Pietro Giuseppe Grasso, Silvestro Graziano, Francesco Greco (giurista), Pierfrancesco Grossi, Francesco Guizzi, Giovanni Guzzetta, Nicola Jaeger, Antonio La Pergola, Giuseppe Lampis, Fulco Lanchester, Antonio Manca, Andrea Manzella, Temistocle Martines, Carlo Mezzanotte, Franco Modugno, Mario Rosario Morelli, Costantino Mortati, Giovanni Motzo, Guido Neppi Modona, Luigi Oggioni, Valerio Onida, Vittorio Emanuele Orlando, Alessandro Pace, Alessandro Pajno, Livio Paladin, Francesco Palermo, Gabriele Pescatore, Giovanni Pitruzzella, Alessandro Pizzorusso, Gaetano Quagliariello, Nicola Reale, Santi Romano, Michele Rossano, Emanuele Rossi (giurista), Gaetano Silvestri, Ugo Spagnoli, Massimo Vari, Giuseppe Verzi, Massimo Villone, Pietro Virga, Gustavo Zagrebelsky Tutti questi Nomi e Cognomi sono tratti da libri, trattati, documenti, etc etc, essi, sono solo alcuni tra le migliaia di uomini e donne, noti universalmente per arte, saggezza e conoscenza e, per nessuno di questi individui, mai si antepose il Cognome al Nome, né sui libri di storia, né sulle pubblicazioni letterarie, né nella coscienza collettiva, orbene, questo è quanto è emerso finora dalle approfondite indagini, per quale recondito motivo, o chi, si prende la libertà di alterare ciò che è così comprensibilmente determinato dal diritto positivo ?

Per superficialità, per consuetudine, per dolo o per *ignorantia legis* ?

Quando anche solo uno di questi Nomi e Cognomi, verrà scritto al contrario ed in lettere tutte MAIUSCOLE, avranno/avrete ragione, ma sino a prova contraria, questi signori devono adeguarsi e rispettare la legge.

“Chi ha fatto la legge deve essere il primo ad ubbidire alla legge.” Pittaco da Mitilene, 650 a.C. circa 570 a.C. circa) è stato un filosofo greco antico, considerato uno dei Sette Sapianti.

Solo ed esclusivamente lo Scrivente ha il diritto sul proprio nome, nessun altro, a meno che, questo “qualcun altro” non provi o non voglia ridurre in servitù e schiavitù un essere umano ed una Persona umana tutelata dal Diritto Internazionale.

Chi perseverasse, violando nuovamente il dispositivo dell' art 6 c.c. si assumerà la **responsabilità personale penale** (art. 27 costituzione) nelle opportune sedi.

DIMMI IL TUO NOME E TI DIRO' CHI SEI DIMMI COME LO SCRIVI E TU CAPIRAI CHI SEI SOGGETTO GIURIDICO:

I °FINZIONE GIURIDICA: nell'ordine COGNOME NOME MAIUSCOLO (vedi Carta d'Identità...)

II° PERSONA Fisica: nell'ordine COGNOME MAIUSCOLO Nome/Alternato

ruolo: debitore fisico solo procedura penale (es. Carcere)

IDENTITA' GIURIDICA:

UOMO DI PAGLIA: (STRAWMAN) vedi youtube

Attenzione! per quanto il video sia esaustivo ed utile, nel titolo vi è un errore, ovvero definita Personalità Giuridica quella che in realtà è l'IDENTITA' GIURIDICA o FINZIONE GIURIDICA.

TUTTI, COME CENTRO DI IMPUTAZIONE GIURIDICA, ricoprono il ruolo: debitore e pagatore perpetuo.

Legale Rappresentante: nell'ordine Nome Cognome Maiuscole le iniziali, ovvero Alternato

ruolo: Titolare Unico/Curatore

essere umano: nell'ordine nome cognome tutto minuscolo

ruolo: creditore assoluto

Curiosità significato delle parola persona:

per-só-na dal latino: per attraverso sonar risuonare. Così era chiamata in antichità la maschera indossata dagli attori, che oltre a coprire il volto funzionava da amplificatore per la voce.

Dalla maschera si passa al personaggio. Dal personaggio si passa alla persona - uscendo dalla scena.

IL NOME

E' certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della Persona Umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. *“Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.*

Si tratta, come efficacemente è stato osservato, del diritto ad essere se' stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo.

L'identità personale costituisce quindi un bene per se' medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome, singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione, che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione.

Ora, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto allorché sia rettificato l'atto riconosciuto non veritiero.

Una volta certi i rapporti di famiglia della persona, non assume rilevanza ai fini dell'interesse pubblico che questi mantenga il nome precedentemente portato al pari di qualsiasi altro omonimo.

In ordinamenti di *civil law*, corrispondente all'affidavit è la "*dichiarazione giurata*"

(nell'ordinamento italiano vedi articolo 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); per certi versi anche l'*atto notorio* (che, peraltro, è *atto pubblico* mentre, come detto, l'affidavit ha la stessa efficacia probatoria di una testimonianza) può avere una funzione vicina quella dell'affidavit.

L'atto di notorietà (o atto notorio) è l'atto, pubblico, con il quale una persona (*deponente*) rende una *dichiarazione*, in presenza di più testimoni o di altri deponenti, attorno a uno o più *fatti giuridici* notoriamente conosciuti da tali persone (ed eventualmente da una cerchia più vasta).

In quanto atto pubblico, l'atto di notorietà fa *prova legale* sulla provenienza dai deponenti e su quanto fatto o dichiarato davanti al *funzionario* pubblico o al privato esercente una *funzione pubblica* (come il *notaio*) che lo riceve. Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni. In altre parole, non fa prova legale dell'esistenza di fatti giuridici ma solo della loro notorietà.

L'atto di notorietà è conosciuto da vari ordinamenti di *civil law*: Italia, Francia, Spagna ecc. Nei paesi di *common law* una funzione simile è svolta dall'*affidavit*.

Ordinamento italiano.

Nell'ordinamento italiano l'atto di notorietà (DiSAN - Autocertificazione) di norma può essere ricevuto dal *Cancelliere* (art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366) o dal Notaio (art. 1, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89), da tutti i pubblici ufficiali in veste e funzione, vedi Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Anagrafe, Protocollo, Aziende private a carattere Pubblico, vedi Utility, in presenza di almeno due testimoni; in alcuni casi, però, può essere ricevuto solo dal *presidente* del *tribunale* o, per delega di questo, dal cancelliere.

Dichiarazione Sostitutiva Di Atto Di Notorietà

Già l'art. 7 del D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 aveva previsto la possibilità di rendere la dichiarazione anche dinanzi al *segretario comunale* o al *funzionario* competente a ricevere la documentazione, ogniqualvolta fosse richiesta la presentazione di un atto di notorietà a un organo della *pubblica amministrazione*.

Un'ulteriore agevolazione è stata introdotta dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ha previsto la possibilità di sostituirlo, negli stessi casi, con una *Dichiarazione Sostitutiva Dell'Atto Di Notorietà*.

Questa possibilità è stata in seguito ampliata ed è ora sancita dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) laddove stabilisce che:

1. *L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.*
2. *La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.*
3. *Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".*

Note: Una parte minoritaria della dottrina ritiene che possa essere ricevuto anche dal *sindaco* o suo delegato, interpretando estensivamente l'art. 231 del D. Lgs 19 febbraio 1998, n. 51, secondo il quale *"quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o a un suo delegato"*.

Le Finzioni Giuridiche *Bardelle Federico*, 17 maggio 2012

Introduzione

“Queste finzioni giuridiche possono da principio suscitare perplessità nello studente di diritto, ma costui, a una seconda riflessione, le troverà altamente benefiche ed utili: specialmente qualora risulti invariabilmente osservata la massima, che nessuna finzione sia estesa a produrre nocimento; poiché il loro utilizzo appropriato consiste nell’impedire un danno, o rimediare a un inconveniente, che potrebbe risultare dalla regola di diritto generale. Ed è dunque vero, che *in fictione semper subsistit aequitas*”.

Finzione giuridica e simili Diritto e realtà

La storia giuridica ha riflettuto a lungo e discute ancora su che cosa sia il diritto.

Nel corso dei secoli il termine è stato oggetto di molte definizioni, anche assai diverse tra di loro; cercandone i tratti comuni, si giunge alla conclusione che il diritto è il complesso di norme giuridiche, che ordinano la vita di una collettività in un determinato momento storico.

Tale definizione fa emergere la stretta correlazione tra diritto e realtà, legati da un rapporto con valenza servile.

Il diritto è al servizio della realtà: sia dal punto di vista fisiologico, in quanto il potere legislativo regola la condotta degli individui inseriti nel tessuto sociale; sia in chiave patologica, dal momento che il potere giudiziario, per risolvere le controversie sorte tra i soggetti giuridici, mira all'accertamento della realtà storica.

In certi casi, però, il diritto spezza il vincolo che lo lega alla realtà, per tutelare interessi diversi ritenuti prevalenti. Tale ribellione può manifestarsi sotto diverse forme: Alcune volte, comporta

una rinuncia all'accertamento dei fatti storici; mentre, altre volte, crea una vera e propria modificazione sostanziale della realtà storica.

Nelle prime ipotesi rientrano, ad esempio, le norme di cui all'art. 200 c.p.p., relative al segreto professionale: in questo caso l'ordinamento giuridico concede a tutta una serie di soggetti la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del loro ministero, ufficio o professionale, rinunciando all'accertamento di una porzione del reale quella e solo quella di loro conoscenza, nel nome della tutela della personalità.

Del secondo ordine di casi e ciò rileva ai fini di quest'analisi, fa parte il mondo della finzione giuridica, che comporta "un processo di equiparazione giuridica tra verità reale e verità legale".

La finzione giuridica

La finzione giuridica, si è visto che è un espediente escogitato in vista di un fine pratico, che porta ad un'ipotesi di difformità tra la realtà giuridica e la realtà storica; è un'assunzione coscientemente falsa, ma accettata per qualche fine pratico.

Il diritto, nella figura del legislatore o del giudice, finge che un determinato fatto sia vero o avvenuto: Nonostante non vi siano prove certe e inconfutabili circa la sua effettiva verifica o, addirittura, sebbene sussistano elementi chiari e inequivocabili che quel fatto non si è verificato (o è avvenuto diversamente).

La realtà concreta è modificata e corretta, in quanto si finge che, al posto del fatto realmente accaduto, se ne sia verificato un altro, che possa essere ricondotto ad una determinata fattispecie, sotto la quale il fatto reale non poteva essere sussunto.

Il diritto, sempre inteso nella duplice accezione di organo legislativo e organo giudiziario, predispose finzioni giuridiche in situazioni eterogenee.

Alcune volte, la legge considera vero un fatto nell'impossibilità di accertare se il fatto sia realmente accaduto: si pensi al caso della commorienza di cui all'art. 4 c.c..

Altre volte, l'ordinamento considera avvenuto un fatto, nonostante sia accertata una realtà contraria: Si pensi, ad esempio, all'avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c.; in questo è palese la prevalenza della finzione sulla realtà, ben espressa dal brocardo latino "*fictio iuris idem operatur, quod veritas*".

In ogni caso si tratta di "cosciente deformazione di una realtà concreta cui si riconnette una conseguenza giuridica propria di una differente fattispecie".

Finzione e presunzione

Il ricorso a una norma fittizia serve, lo si è visto, a creare una nuova realtà giuridica, nella quale si realizza ciò che, alla luce della realtà naturale, sarebbe impossibile: dicesi *fictio* "*in re certa, contra veritatem, sine intentione celandi adversionem veritati, exclusa probatione contrarii, assumptio*".

La presunzione, invece, è la conseguenza che la legge o il Giudice trae da un fatto noto, per risalire a un fatto ignoto dicesi: *praesumptio* "*in re non certa, sine intentione, si casus ferat, celandi adversionem veritati, exclusa probatione contrarii, assumptio*".

L'una si differenzia dall'altra per diversi motivi.

Per il fondamento: infatti, la finzione non trova riscontro nella realtà, mentre la presunzione parte dal reale, anche se deformato.

Per il grado di deformazione della realtà: infatti, la finzione considera vero ciò che certamente è inesatto, mentre la presunzione considera vero ciò che in realtà è solo probabile, ma non del tutto escludibile.

Per il procedimento logico: infatti, la finzione introduce un falso, che va a prendere il posto della realtà, mentre la presunzione è una deduzione logica che, partendo da un fatto provato o notorio – e quindi da un fatto vero e reale, permette di provare un fatto ignoto.

Per il regime probatorio: infatti, la finzione non ammette prova contraria, giacché il fatto finto è assunto come vero, mentre la presunzione, quantomeno quella *iuris tantum*, può essere superata dalla prova di un fatto contrario a quello presunto.

Il tema probatorio permette di avanzare una considerazione ulteriore.

È vero che la finzione è diversa dalla presunzione, ma le differenze si attenuano notevolmente se il confronto avviene tra la *fictio* e la *praesumptio iuris et de iure*; infatti, entrambe possiedono due caratteristiche: E' noto che il fatto assunto come vero non è vero e, in ogni caso, non è ammessa

prova contraria.

Finzione e analogia

L'analogia è quel procedimento logico con cui si cerca di estendere l'applicabilità di talune regole giuridiche da un caso noto e definito ad altri casi che presentano aspetti di ragionevole somiglianza.

Ciò che separa finzione e analogia sono la natura e, per certi versi, le finalità.

In primo luogo l'analogia è priva di qualsivoglia aspetto di finzione.

Inoltre, la *fictio*, elude la necessità di individuare la *ratio* della norma da estendere analogicamente, poiché implica il riconoscimento della mancanza di una *eadem ratio* a cui estendere una *eadem dispositio*. Nell'analogia è indispensabile la ricerca di un'altra norma con cui è risolto legislativamente un problema analogo.

Quindi, la finzione non postula la similitudine delle situazioni, ma l'irrealtà del fatto dato come ammesso; mentre, il presupposto dell'analogia, intesa come estensione di una disciplina giuridica prevista per un caso ad un caso simile, è la quasi identità della fattispecie.

Ciononostante, alcuni configurano le finzioni giudiziali come procedimenti analogici.

In questo caso, però, è necessario distinguere tra un'analogia ordinaria ed un'analogia fittizia: quella ordinaria permette agli interpreti di scoprire agevolmente la somiglianza tra due fattispecie, da prendere in considerazione per l'estensione analogica dell'una all'altra, alla luce dei materiali giuridici e delle loro *rationes*, che fanno già parte del giuridico esistente; l'analogia fittizia, invece, viene non già scoperta, quanto istituita dagli interpreti, dato che non è immediatamente percepibile e rintracciabile in ciò che essi hanno a disposizione.

Finzione e interpretazione estensiva

Dal confronto tra finzione e interpretazione estensiva emerge che i presupposti e gli effetti sul reale sono le principali discriminanti tra i due fenomeni.

Se la finzione parte volontariamente da un dato falso, l'interpretazione estensiva inizia l'*iter* logico da un fatto reale ed allarga la portata dell'enunciato normativo a causa dell'identità della *ratio* delle due situazioni a confronto, dalla quale emerge l'imperfezione della previsione legislativa per la sua incapacità formale di corrispondere all'intera latitudine della situazione sostanziale.

In pratica, l'interpretazione estensiva resta nell'ambito della sola norma di riferimento e ne adegua il contenuto formale all'effettiva portata della situazione sostanziale, poiché la diversità tra le due situazioni a confronto è tale da non poter essere superata con la norma a disposizione.

Nella realtà, quindi, la *fictio* soccorre come *remedium ultimum* laddove la fattispecie è tale da non consentire l'applicazione di alcuna norma vigente; si ricorre, dunque, alla finzione quando, nemmeno in via di interpretazione estensiva e analogica, una norma può arrivare ad essere applicabile ad una data situazione di fatto.

¹ BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England*, 1758-1763, vol. III, 1983, 43.

² <http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=1&id=683>.

³ G. TUZET, *Finzioni giuridiche e letterarie: è possibile una teoria unificata?*, in *Dossier diritto e letteratura. Prospettive di ricerca*, Atti del Primo Convegno Nazionale, Bologna, 27-28 maggio 2009, 51.

⁴ E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerca sulla finzione in diritto romano dal pensiero arcaico all'epoca augustea*, Padova, 1997, 12.

CASTRO, *Sulla "fictio iuris"*, in *Labeo*, 1999, 486-491.

⁵ E. DIENI, *Finzioni canoniche: dinamiche del "come se" tra diritto sacro e diritto profano*, 2004, 146.

⁶ E. DIENI, *Finzioni canoniche: dinamiche del "come se" tra diritto sacro e diritto profano*, 2004, 146.

⁷ A. GAMBARO, *Finzione giuridica nel diritto positivo*, in *Digesto*, IV Edizione, vol. VIII Civile, 1992, 344-345.

⁸ F. M. SILLA, *La cognitio sulle libertates fideicommissae*, Cedam, 2008, 138.

⁹ H. KELSEN, *Zur Theorie der juristischen Fiktionen. Mit besonderer Berücksichtigung von Vaihingers Philosophie des Als-Ob*, 1919, tr. it. *Sulla teoria delle finzioni giuridiche*, in Id., *Dio e stato. La giurisprudenza come scienza dello spirito*, a cura di A. Carrino, Napoli, ESI, 1988, 235-265.

Presunzione diritto

Argomentazione logica che permette di risalire da un fatto noto a un fatto ignorato (art. 2727 c.c.). Le presunzioni, possono essere legali (art. 2728 c.c.) o semplici (art. 2729 c.c.). Le presunzioni legali si distinguono in assolute (*iuris et de iure*) e relative (*iuris tantum*).

Per le presunzioni legali assolute non è ammessa la prova contraria e quindi si può dire che esse integrano un processo logico già compiuto in astratto dal legislatore, per cui, date certe premesse in fatto, se ne devono trarre necessariamente certe conseguenze giuridiche.

Tale per esempio la presunzione legale di concepimento quando la nascita avvenga dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e prima di 300 giorni dal suo scioglimento o annullamento (art. 232 c.c.). Le presunzioni relative dispensano dalla prova coloro a favore dei quali sono stabilite e pongono sulla controparte l'onere della prova contraria.

Le presunzioni semplici non sono stabilite dalla legge e sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale deve ammettere solo presunzioni gravi, precise, concordanti e limitatamente al caso in cui non è esclusa la prova per testimoni.

Nel diritto e nella procedura penale, la presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria.

In particolare, l'art. 27, co. 2, della Costituzione afferma che «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Tale principio risponde a due esigenze fondamentali: affermare la presunzione di innocenza e prevedere la custodia cautelare prima dell'irrevocabilità della sentenza.

L'imputato, infatti, non è assimilato al colpevole fino al momento della condanna definitiva.

Ciò comporta il divieto di anticipare la pena, mentre consente l'applicazione delle misure cautelari.

Secondo la Corte costituzionale (sent. 124/1972) questa disposizione va interpretata nel senso che l'imputato non deve essere considerato né innocente, né colpevole, ma soltanto «imputato».

Tale regola è meglio precisata nell'art. 6, co. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in base alla quale «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».

Sulla base di questo principio, l'onere di provare la reità dell'imputato incombe sulla pubblica accusa, rappresentata nel processo dalla figura del pubblico ministero, mentre alla difesa spetta il compito di provare l'esistenza di fatti favorevoli alla propria tesi.

In altre parole non è compito dell'imputato dimostrare la propria innocenza, che deve essere, appunto, presunta, bensì dell'accusa dimostrare la sua colpevolezza.

Posta la presunzione di innocenza, per poter dichiarare pubblicamente che un individuo è colpevole è quindi necessaria la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che quell'individuo è il responsabile del reato, dimostrando che è stato proprio lui a cagionarlo: l'obiettivo di punire chi ha colpevolmente causato l'evento non può essere raggiunto se (anche) causalità e colpevolezza non sono provate al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nelle ipotesi in cui la prova manchi, sia insufficiente o contraddittoria, il giudice emetterà sentenza di assoluzione.

PERSONA Fisica, Persona giuridica, SOGGETTO GIURIDICO

Nel linguaggio giuridico, con il termine Persona si indica in generale il soggetto di diritto, titolare di

diritti e obblighi, investito all'uopo della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi, il sistema quindi scrive il cognome tutto in lettere maiuscole ed il nome in alternato, esempio; ROSSI Mario.

ATTENZIONE: Nessuna legge, codice o testo giudico è ad oggi stato reperito che nero su bianco autorizzi chicchessia ad anteporre il COGNOME al NOME, oppure, COGNOME Nome, ma in particolare e soprattutto a scriverlo invertendolo ed utilizzando caratteri maiuscoli.

Esempio: allegato I°

La PERSONA Fisica viene a esistenza nel momento della nascita dell'essere umano, più precisamente quando il medesimo nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita), anche se la legge attribuisce rilievo al concepito e al non concepito.

Il fatto della nascita è il sostegno naturalistico dell'attribuzione della capacità giuridica.

L'uomo si trova naturalmente in particolari rapporti con l'ambiente sociale, sia esso familiare o sociale in senso lato, dai quali egli non può separarsi e dai quali il diritto non può prescindere: Con riferimento a siffatti rapporti, alla PERSONA Fisica sono riconosciuti particolari *status*, dai quali derivano diritti e doveri, e che ineriscono essenzialmente a ogni Persona, la quale non può cederli né farne oggetto di transazioni o pattuizioni: La cittadinanza, cioè il rapporto che lega ogni individuo a uno Stato (se questo esiste di fatto, non una PERSONA GIURIDICA PRIVATA); la famiglia, cioè il rapporto che lega ogni individuo ad altre Persone per vincolo di consanguineità e di matrimonio.

I diritti della personalità, *species* rispetto al *genus* dei diritti assoluti, sono quelli che proteggono la Persona come tale, nei suoi aspetti essenziali e nelle sue manifestazioni immediate; essi sorgono, come si è accennato, con il nascere del soggetto, e talvolta anche prima (v. il diritto alla vita del concepito) o in seguito, ma sempre originariamente, essendo diritti intrasferibili: tra essi sono particolarmente rilevanti il diritto alla vita, al **nome**, all'onore, alla propria immagine, e così via. Con riferimento alla posizione che la persona assume nello spazio, l'ordinamento disciplina gli istituti del domicilio, della residenza, della dimora.

Mediante gli istituti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta, sono inoltre disciplinati, nell'ordinamento italiano, gli effetti che derivano dalla materiale scomparsa della PERSONA Fisica dal domicilio o dalla residenza senza che sia possibile reperire notizie che provino la sua sopravvivenza.

La PERSONA Fisica si estingue con il fatto naturale della morte dell'individuo: la sua capacità giuridica cessa e ciò che, in un significato materiale e ideale, rimane dopo la morte non può più essere soggetto, ma oggetto di diritti.

Data l'importanza che può avere il conoscere se la morte di una persona abbia preceduto o seguito quella di altre persone, l'ordinamento italiano introduce la presunzione della commorienza.

Legati alle PERSONE Fische e alle loro vicende naturali e giuridiche sono gli atti dello stato civile.

La persona giuridica è quell'organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati.

Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l'esistenza della persona giuridica sono: una pluralità di persone, un patrimonio autonomo, uno scopo lecito e determinato per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza, ma i primi due elementi non concorrono necessariamente o comunque non si presentano ugualmente importanti: la pluralità di persone può in alcuni tipi di persone giuridiche presentarsi non in primo piano o mancare del tutto, mentre è essenziale in altri tipi di persone giuridiche (come le associazioni). La presenza di questi elementi normalmente deve desumersi dall'atto costitutivo della persona giuridica, nel quale trova manifestazione la volontà di coloro che gettano le basi dell'Ente (atto che per la categoria delle cosiddette fondazioni è detto negozio di fondazione), e dallo statuto della medesima. Il momento giuridico dell'attribuzione della personalità giuridica all'Ente qualificato dagli elementi o presupposti summenzionati è il riconoscimento giuridico, che ha efficacia costitutiva, derivando da esso la creazione di un nuovo soggetto (titolare) di imputazione di rapporti giuridici.

A seguito del riconoscimento, l'Ente può legittimamente esprimere una propria volontà mediante gli organi all'uopo predisposti, e legittimamente avere un proprio patrimonio, dotato di completa autonomia rispetto a ogni altro, compresi anche quelli delle persone che abbiano contribuito alla formazione del patrimonio della persona giuridica. Il riconoscimento può assumere forme diverse, essere cioè conferito genericamente mediante la preventiva determinazione delle condizioni volute dalla legge per concedere la personalità giuridica, sicché per quegli Enti rispetto ai quali le condizioni richieste si siano verificate, l'attribuzione in concreto della personalità deriva dalla sola osservanza di formalità, ovvero può essere conferito specificatamente mediante un provvedimento dell'autorità amministrativa, la quale, oltre a verificare l'esistenza delle condizioni richieste preventivamente dalla legge, può scendere anche a valutare in concreto la rilevanza oggettiva, la liceità e la determinatezza dello scopo che la persona giuridica in formazione intende perseguire (per es., per le associazioni, fondazioni, istituzioni private).

La capacità giuridica della persona giuridica, conseguente al riconoscimento, è più limitata rispetto a quella propria delle PERSONE Fische, non potendo estrinsecarsi in numerosi rapporti che presuppongono la personalità fisica (per es., rapporti di diritto familiare) e dovendosi sviluppare nella direzione richiesta dallo scopo: la capacità è generale nei rapporti giuridici patrimoniali, e più limitata invece nell'ambito dei diritti della personalità e connessi (diritto al nome, all'onore, ecc.).

La capacità di agire della persona giuridica deve essere ammessa anche se il suo esercizio richiede la partecipazione di rappresentanti (amministratori), i quali comunque derivano la loro posizione giuridica dalla volontà dell'Ente.

I modi di estinzione possono essere naturali, a seguito del venir meno dell'elemento personale, per scioglimento volontario, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo o nel negozio di fondazione, a seguito della realizzazione dello scopo o della impossibilità, o legali, a seguito della revoca del riconoscimento o per fusione e trasformazione dell'Ente. La funzione di pubblicità concernente la vita delle Persone giuridiche è esercitata, analogamente a quanto avviene per le PERSONE Fisiche con i registri dello stato civile, dallo Stato, il quale vi provvede mediante la tenuta e la conservazione (presso la Cancelleria del Tribunale di ogni Capoluogo di Provincia) di un Pubblico Registro delle Persone giuridiche.

Delle Persone giuridiche si danno numerose distinzioni sulla base della presenza di elementi determinati a caratterizzare un tipo.

La distinzione fondamentale è quella tra associazioni e fondazioni.

Con il D. Lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nel sistema giuridico italiano un'articolata disciplina della responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Diritto civile

La PERSONA Fisica e la PERSONA GIURIDICA sono i soggetti del rapporto giuridico, ossia di qualunque relazione umana regolata dal diritto. La PERSONA Fisica è una realtà concreta: ogni uomo è una PERSONA Fisica, centro di imputazione di diritti e di doveri, soggetto di rapporti giuridici. Esso diventa tale di fronte all'ordinamento giuridico con la nascita, perché da quel momento acquista la "capacità giuridica" (ossia l'idoneità a essere soggetto di diritti e di doveri). Per la legge importante è che il feto sia nato vivo, anche se non vitale.

Con la nascita dunque ogni persona diviene centro di imputazione di diritti e di doveri, anche se non tutti i diritti e i doveri si acquistano con la nascita (per esempio il diritto a contrarre matrimonio sorge a 18 anni tanto per l'uomo che per la donna e così pure il diritto a far testamento).

La capacità giuridica poi può venire ridotta durante la vita fisica della persona per motivi di carattere penale (tranne che per motivi politici).

La qualità di soggetto di diritto non comporta direttamente l'esercizio di diritti, infatti l'acquisto della cosiddetta capacità di agire subentra solo con la maggiore età (18 anni).

Nel periodo della minore età, il soggetto titolare dei diritti li esercita attraverso i genitori o il tutore.

La capacità di agire può venire meno o essere limitata durante la vita della PERSONA Fisica per interdizione giudiziale, per interdizione legale o per inabilitazione.

Fra i diritti che la persona acquista con la nascita, vi è il diritto al nome e alla tutela di tale diritto, estesa anche allo pseudonimo "che abbia acquistato l'importanza del nome".

Anche l'immagine è tutelata, in particolare quando dall'abuso può derivare "pregiudizio" al decoro o alla reputazione della persona (art. 10 Codice Civile).

Nei confronti dello Stato la PERSONA Fisica si qualifica come cittadino, straniero o apolide e queste diverse qualifiche sono regolate in Italia dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, come modificata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. All'interno dello Stato poi la PERSONA Fisica ha una sede; essa può essere il luogo in cui ha posto la sede principale dei suoi affari (domicilio), oppure il luogo in cui abitualmente dimora (residenza) o il luogo in cui temporaneamente si trova (dimora).

I rapporti della PERSONA Fisica con la propria famiglia nascono dalla parentela (vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite) e dall'affinità (vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge). Per il nostro ordinamento i coniugi non sono dunque parenti fra loro e neppure affini, essi sono legati da vincolo coniugale.

La finzione della PERSONA Fisica cessa con la morte. La successione si apre nel luogo del suo ultimo domicilio e può essere legittima o testamentaria. Se la persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza senza dare più notizie di sé, l'ordinamento giuridico mette a disposizione degli eredi e interessati, dopo un certo periodo di tempo, gli istituti della "dichiarazione di assenza" prima e della "dichiarazione di morte presunta" poi.

La persona giuridica è un'entità astratta, cioè un insieme di persone (associazione) o un insieme di beni destinati a uno scopo (fondazione), che l'ordinamento giuridico prende in considerazione in modo unitario, considerandoli come un unico soggetto di diritto.

La persona giuridica è dunque una finzione giuridica. Essa può essere: pubblica, per esempio i Comuni, le Province e le Regioni, alcuni Istituti Bancari, in genere Enti con prevalenti finalità di pubblico interesse (è regolata da norme contenute nelle leggi che la prevedono e la istituiscono); Privata, per esempio Associazioni o Fondazioni, che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture (decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Le associazioni sono raggruppamenti organizzati di persone tese a uno scopo, le fondazioni sono beni, capitali, destinati a uno scopo. Devono essere istituite con Atto Pubblico; le fondazioni possono essere istituite con testamento. Caratteristica fondamentale del conferimento della personalità giuridica consiste nella cosiddetta "autonomia patrimoniale". Infatti, con il riconoscimento, il patrimonio della persona giuridica assume autonomia rispetto al patrimonio delle persone da cui essa è composta; a essa vengono imputati diritti e doveri come se fosse una persona, a eccezione naturalmente di quei diritti e doveri inerenti l'esistenza fisica della persona (per esempio diritti inerenti all'incolumità fisica, doveri inerenti alla parentela, ecc.). Altro elemento caratterizzante la persona giuridica è lo statuto, che regola la vita dell'Ente, ne stabilisce lo scopo e il funzionamento. Ogni modifica all'atto costitutivo o allo statuto richiede lo stesso procedimento seguito per l'acquisto della personalità giuridica. La persona giuridica agisce ed esplica la sua volontà mediante gli amministratori; nelle associazioni importante è l'assemblea dei soci. Nei rapporti con lo Stato la persona giuridica è caratterizzata dalla "nazionalità" (le persone giuridiche riconosciute dallo Stato italiano sono di nazionalità italiana).

La persona giuridica ha sede nel luogo in cui svolge la propria attività e tale sede deve risultare nell'atto costitutivo e nello statuto. A differenza di quella fisica, la persona giuridica non può morire, ma può estinguersi per varie cause (raggiungimento dello scopo o impossibilità sopravvenuta di raggiungerlo, altre cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto; le associazioni si estinguono anche quando vengono a mancare tutti gli associati).

La prefettura, la regione o la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale che avvia la procedura di liquidazione.

Chiusa la procedura il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche. Secondo il Codice Civile ogni atto relativo alle persone giuridiche deve essere soggetto a una particolare pubblicità; a questo effetto presso ogni prefettura è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche nel quale vengono indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Nel registro devono inoltre essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

La mancata registrazione impedisce che i fatti indicati possano essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza e gli amministratori rispondono penalmente delle omissioni. L'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha abrogato la norma del Codice Civile che sottoponeva ad autorizzazione governativa l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni o eredità da parte delle persone giuridiche.

Diritto penale

Il Codice Penale italiano precisa in tre i beni essenziali della persona: la vita e la sua incolumità, l'onore, la libertà.

Di conseguenza i delitti consumati contro la persona sono, contro la vita e l'incolumità individuale, omicidio, istigazione o aiuto al suicidio, lesioni, percosse, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso; ledono l'onore i reati d'ingiuria e di diffamazione; attentano alla libertà individuale la riduzione in schiavitù, la tratta e il commercio di schiavi, l'induzione alla prostituzione minorile, lo sfruttamento e il commercio della pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori, l'organizzazione o

la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività, il plagio, il sequestro di persona, l'arresto illegale, l'indebita limitazione di libertà personale, le minacce per costringere altri a commettere un fatto che sia considerato reato (come la violazione di domicilio, la violazione o soppressione di corrispondenza, ecc.), la violenza sessuale nelle sue diverse manifestazioni (artt. 609-bis e 609-nonies del codice penale).